

## **ALLEGATO A**

Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati all'adeguamento del sistema depurativo urbano della città di Livorno, alla completa delocalizzazione dell'impianto di depurazione di Livorno denominato "Rivellino" in area industriale di via Enriques, per la riattivazione della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi denominata "Paduletta" e alla realizzazione nella nuova area di un polo di trattamento per i servizi di depurazione e valorizzazione dei rifiuti.

**Regione Toscana**

**Comune di Livorno**

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale**

**Autorità Idrica Toscana (A.I.T.)**

**ASA S.p.A.**

Vista la direttiva Quadro 2000/60/CEE in materia di acque che mira alla progressiva riduzione dell'inquinamento nonché all'arresto graduale delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose nell'ambiente;

Vista la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento di acque reflue urbane;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art 101 comma 10 che definisce come le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità;

Visto inoltre l'art.142 comma 2 del citato decreto 152/2006 secondo il quale le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1 e in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.

Preso atto che il d.lgs 152/2006 persegue le finalità di cui al punto precedente attraverso la definizione degli obiettivi di qualità di cui all'art. 76 e che la disciplina degli scarichi di cui all'art. 101, comma 1, dispone che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

Vista la disciplina degli Accordi di Programma dettata dall'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Arno n. 234 del 3 Marzo 2016 e approvato con d.p.c.m. 27 Ottobre 2016;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 11 del 10 gennaio 2017 avente come oggetto “Piano di Tutela delle Acque della Toscana (ex art. 121 del D.Lgs 152/2006). Avvio del Procedimento ai sensi della l.r. 65/2014”;

Dato atto che il Piano di Tutela delle acque individua i Piani di Ambito del servizio Idrico Integrato quali strumenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;

Vista la l.r. del 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

Considerato che la suddetta legge istituisce le Conferenze territoriali per le quali la tipologia e il livello degli interventi sono contenuti nel Programma degli Interventi del Piano di Ambito dell'A.I.T.;

Considerato inoltre che, con il nuovo sistema regolatorio (delibera ARERA 643/2013/R/i), si stabilisce che i suddetti Programmi degli Interventi quadriennali dei Gestori del SII contenenti gli interventi da porre in opera, tra cui quelli costituenti i trattamenti appropriati, e le risorse finanziarie necessarie abbiano cadenza quadriennale, considerato inoltre che tali interventi sono compresi nel Piano d'Ambito dell'A.I.T. e vengono monitorati annualmente dalla stessa autorità;

Considerato che AIT ha approvato il Piano d'Ambito Toscano (Delibera Assembleare Autorità idrica toscana - AIT n. 7 del 31/03/2016) contenente il Piano degli Interventi 2016 – 2019 di ASA SpA approvato con Delibera Assembleare AIT n. 31/2016;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 recante “Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 124 , comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che ha previsto l'approvazione da parte di AIT di un piano stralcio del Piano d'ambito vigente, per la definizione degli interventi indifferibili e urgenti finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse specificandone, per ogni singolo intervento: termini di conclusione - comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021- adempimenti necessari e relativo cronoprogramma;

Vista la l.r. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento." ;

Visto il d.p.g.r 8 Settembre 2008 n. 46/R "Regolamento di attuazione della l.r. 20/2006 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20/06 gli accordi e i contratti di programma stabiliscono, tra l'altro:

- tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi sulla base dei cronoprogrammi predisposti dal gestore e approvati dall'AIT;
- condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi fino all'ultimazione degli interventi previsti;
- procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;

Preso atto che:

- nella convenzione di Gestione del SII all'area Portuale di Livorno il passaggio della gestione del SII anche all'interno dell'area portuale a seguito del protocollo sottoscritto nel 2016 tra ADSP, Comune di Livorno ed AIT dovrà essere portata a completamento con il perfezionamento dell'affidamento della gestione anche del servizio di fognatura e depurazione dell'area portuale di Livorno;

- l'art. 6 comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 assegna alle Autorità Portuali i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16, comma 1 di detta legge;

- è in atto una rimodulazione del piano degli investimenti e che AIT ha approvato il Piano d'Ambito Toscano (Delibera Assembleare Autorità idrica toscana - AIT n. del 31/03/2016) contenente il Piano degli Interventi 2016 – 2019 di ASA SpA approvato con Delibera Assembleare AIT n. 31/2016;

- tra gli interventi programmati in attuazione della legge regionale 5/2016 è compreso l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue della città di Livorno;

- gli esiti della conferenza dei servizi decisoria del Dicembre 2014 e il successivo DD n° 5 del 13/01/2015 dell'Autorità per cui AIT ha approvato il

Piano d'Ambito per ASA 2016-2031 con delibera CD n.9 del 22/06/2018 riportante una serie interventi e di opere necessarie al superamento delle prescrizioni e raccomandazioni di compatibilità ambientale rilasciate nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia di Livorno con AD n° 5 del 22/01/2014, in particolare quelle di mitigazione degli impatti ambientali di tipo odorigeno e di superamento del deficit depurativo per una potenzialità pari a 15.000 AE circa (VIA postuma secondo LR 10/10);

- in relazione a tale impianto, il 27 gennaio 2014, è stato approvato, con conferenza di servizi decisoria, un progetto di adeguamento che prevede sia un intervento per il superamento del deficit depurativo attuale, con efficientamento e riduzione degli impatti ambientali, rispetto alle emissioni, sia una serie di interventi sulla linea di trattamento dei fanghi;

- l'Autorità Idrica Toscana con propria delibera del 22 luglio 2016, n. 15 ha approvato il piano stralcio ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 e ha inserito, tra gli interventi in esso contenuti, l'adeguamento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 dell'impianto di depurazione acque reflue della città di Livorno, per mitigare gli impatti ambientali e per sopperire a un deficit di depurazione stimato in circa 15.000 abitanti equivalenti;

- in coerenza con le manifestate esigenze di delocalizzazione dell'impianto, il piano stralcio prevede sulla base di un progetto preliminare sviluppato da ASA la delocalizzazione dell'impianto per fasi attuative ciascuna di esse di tipo funzionale, in prossimità della Piattaforma Paduletta zona Via Enriques, in sostituzione al potenziamento della linea biologica presso l'impianto esistente, di cui al progetto definitivo già approvato nel 2014;

Considerato che i servizi idrici del Porto di Livorno e del retro porto sono interconnessi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato che tale interconnessione potrà essere sviluppata in futuro per dare risposta anche in vista delle opere di infrastrutturazione della nuova Darsena Europa;

Vista la mozione num. 725 del 21 marzo 2017, approvata dalla IV Commissione del Consiglio Regionale, che impegna il Presidente e la Giunta regionale a perseguire, assieme ai soggetti interessati, a partire da Autorità Idrica Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Comune di Livorno e ASA Spa, la volontà di procedere alla delocalizzazione

dell'impianto di depurazione delle acque reflue della città di Livorno, situato nella zona di Rivellino, al fine:

- di liberare delle aree centrali della città dalla presenza di tale impianto;
- di individuare una destinazione maggiormente idonea nella quale realizzare un polo ecologico che comprenderebbe sia il nuovo impianto di depurazione, che un moderno impianto di smaltimento dei fanghi;
- di valutare la stipula di un Protocollo d'intesa sul tema in oggetto, tra tali soggetti, propedeutico ad uno o più accordi di programma che contengano un dettaglio delle azioni da attuare;
- di verificare le coperture finanziarie necessarie per sostenere tali progetti, per porre le basi per la completa delocalizzazione del depuratore e della linea acque posta nel centro storico di Livorno;

Visto il Protocollo d' Intesa, Allegato 1 alla DGRT n.1050 del 2/10/2017, sottoscritto tra Regione Toscana, Autorità Idrica Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Comune di Livorno e ASA SpA, per la realizzazione di opere pubbliche e la definizione di un programma di interventi urgenti finalizzati a raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità dello scarico delle acque trattate dall'impianto di depurazione di Livorno denominato "Rivellino" ed a porre le basi per la completa delocalizzazione della linea acque posta nel centro storico di Livorno nonché della riattivazione della piattaforma di Paduletta per il trattamento dei rifiuti liquidi e per la depurazione delle acque di bonifica, in coerenza con i piani strutturali del Comune e del Porto;

Visto l'art.10 del citato Protocollo che demanda ai soggetti sottoscrittori la stipula di uno o più Accordi di Programma volti a definire le azioni, gli interventi da realizzare e i relativi cronoprogrammi nonché gli impegni tecnici, procedurali e finanziari di tutti i soggetti firmatari;

Vista delibera del 16 aprile 2018, n. 6 con la quale l'Autorità Idrica Toscana ha approvato l'Aggiornamento del Piano stralcio di cui alla LR 5/2016 (approvato con deliberazione Assemblea AIT n. 15 del 22 luglio 2016 ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana 27 gennaio 2016, n. 5) che conferma, tra gli interventi in esso contenuti, l'adeguamento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 dell'impianto di depurazione acque reflue della città di Livorno, per mitigare gli impatti ambientali e per sopperire a un deficit di depurazione stimato in circa 15.000 abitanti equivalenti;

Visto l'aggiornamento del Piano strutturale della città di Livorno con Deliberazione del Consiglio Comunale n.160 del 26/07/2018, nel quale è

confermata, all'interno dell'UTOE 10 "Sistema delle attività produttive", la previsione dello spostamento della linea acque del depuratore dal quartiere Venezia, con l'obiettivo della riqualificazione delle aree;

Dato atto che tale intervento, descritto nella Relazione di delocalizzazione (Allegato 1 al presente accordo), attiene, tra l'altro, al superamento delle criticità legate all'impianto di depurazione linea acque, per una dimensione di 15.000 abitanti equivalenti al servizio della fognatura civile urbana e la possibilità di ricevere ulteriori 15.000 abitanti equivalenti di potenzialità come trattamento secondario anche per il trattamento di scarichi industriali provenienti dalla eventuale riattivazione della piattaforma industriale Paduletta o da altre attività essenziali per il territorio;

Dato inoltre atto che gli interventi previsti per la mitigazione degli impatti sul vecchio impianto e la nuova linea depurativa da realizzarsi, dalla potenzialità complessiva di almeno 30.000 abitanti equivalenti presso il nuovo sito che sarà collegata alla piattaforma di trattamento fanghi esistente al Picchianti, hanno un costo complessivo di €6.029.283,42,;

Considerato che sarà sottoscritto uno specifico Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Comunale di Livorno e Autorità di Sistema Portuale con il quale sarà manifestata la volontà di procedere all'alienazione a favore del Comune di Livorno dell'area individuata posta in Livorno in un complesso immobiliare a destinazione industriale, ubicato nella zona nord di Livorno, avente accesso da Via dei Trasportatori senza numero civico, che si immette nella via Enriques, quest'ultima trasversale alla Strada Statale 1 Aurelia, in quel tratto denominato Via Firenze, complesso immobiliare denominato "Ex ERG", della superficie complessiva tra coperta e scoperta, di circa metri quadrati 32.200 (trentadueemiladuecento), a corpo e non a misura, costituito da un più ampio piazzale destinato a parcheggio autovetture, autobotti, su cui insistono i seguenti manufatti:

- una palazzina ad uso uffici, spogliatoi e servizi di sol pian terreno per una superficie di metri quadrati 550 (cinquecentocinquanta);
- 5 torri faro;
- 2 cabine elettrica di trasformazione.

L'area è confinante con la proprietà Agip Petroli, proprietà Italoil, Via dei Trasportatori snc, salvo più precisi confini.

Il suddetto complesso risulta censito al catasto fabbricati al Foglio 5, mappale numero 221 categoria D/1 e foglio 5 mappale 221 categoria Ente Urbano.

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....con la quale si approva la variazione di bilancio 2020 tesa all'assunzione di mutuo finalizzato all'acquisto del terreno suddetto prevedendone il rimborso delle rate di ammortamento da parte del gestore Unico del S.I.I. oggi Asa Spa come previsto dal comma 1 art 153 del D.Lgs 152/2006 da recepire nel Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra Comune di Livorno, Autorità Idrica Toscana ed ASA Spa;

Considerato che il Protocollo di Intesa che sarà sottoscritto tra Comune di Livorno, AIT ed A.S.A. S.p.A. impegnerà:

- il Comune di Livorno a trasferire in concessione l'area individuata in prossimità della Piattaforma Paduletta al soggetto gestore del SII per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo,
- AIT ad assicurare, nella elaborazione delle tariffe di riferimento, la copertura delle rate di ammortamento del mutuo eventualmente contratto dal Comune di Livorno per l'acquisto dell'area destinata alla realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo,
- ASA S.p.A., in qualità di gestore Unico a rimborsare annualmente al Comune di Livorno gli importi corrispondenti alle rate del mutuo che verrà contratto per il finanziamento dell'acquisto dell'area destinata alla realizzazione delle OO.PP come sopra menzionata;

Preso atto che il Programma degli Interventi di ASA approvato prevede copertura tariffaria per complessivi € 4.435.544,42, l'intervento summenzionato, ovvero interventi previsti per la mitigazione degli impatti sul vecchio impianto e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Paduletta di potenzialità complessiva di almeno 30.000 abitanti equivalenti idoneo al superamento delle criticità depurative in essere di Livorno che sarà collegata alla piattaforma di trattamento fanghi già in essere al Picchianti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, cofinanziare con risorse regionali l'intervento proposto per complessivi € 1.593.739,00, utilizzando fondi resi disponibili da altre linee di finanziamento, dall'annullamento o rimodulazione di interventi già finanziati ed in particolare dalle risorse PAR FSC 2007/2013 come deprogrammate da DGRT n. 752 del 28/07/2015;

Richiamati i Decreti Dirigenziali n. 17748 del 26/10/2018 e n.14885 del 23-07-2019 che erogano ad AIT rispettivamente € 1.093.739,00 ed € 309.508,00 per il

potenziamento dell'impianto di Rivellino che risultano ancora nella disponibilità di AIT nonchè propedeutici per l'opera oggetto del presente accordo, come da propria comunicazione;

Rilevato che la parte restante di finanziamento pubblico su risorse PAR FSc deprogrammate, pari a € 190.492,00, sarà prevista, impegnata e liquidata non appena possibile nel rispetto della DGRT 752/2015 che prevede comunque il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse regionali;

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscrittori, in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente:

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi**

1. Oggetto del presente accordo è la completa delocalizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue della città di Livorno, situato nella zona di Rivellino, al fine di liberare le aree centrali della città dalla presenza di tale impianto e, contestualmente, l'individuazione di una destinazione, località Paduletta, maggiormente idonea nella quale realizzare un polo ecologico che comprenda sia il nuovo impianto di depurazione, che un moderno impianto di smaltimento dei fanghi.

2. Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) definire gli interventi necessari al superamento dell'attuale criticità dell'impianto di depurazione esistente in tema di depurazione dei reflui urbani, mediante la realizzazione di un nuovo depuratore da 30.000 AE anche per mezzo della riattivazione della piattaforma per reflui industriali nella nuova sede di Via Enriques in località Paduletta, nel sito a nord della città già individuato per la completa delocalizzazione del depuratore cittadino;

b) definire gli impegni necessari al trasferimento della linea acque della città di Livorno mediante la realizzazione di nuove linee acque in località Paduletta per una capacità depurativa complessiva pari a 250.000 AE;

c) trasferire completamente la linea fanghi, attualmente localizzata presso l'impianto cittadino di incenerimento situato in località Picchianti, da realizzarsi presso la località Paduletta, in modo da riunificare, in un unico sito, tutte le nuove linee di trattamento in un nuovo impianto più efficiente e a basso impatto ambientale, nonché distante dagli edifici abitativi;

d) definire gli impegni di finanziamento della prima fase idonea al superamento dell'attuale deficit depurativo del porto e della città, nonché stabilire un impegno di finanziamento anche delle opere successive alla prima fase, fino alla completa delocalizzazione anche della sezione di trattamento fanghi oggi situata presso l'inceneritore del Picchianti, secondo modalità che

permettano comunque di garantire ed ottimizzazione le sinergie fra l'attività di trattamento fanghi e recupero energetico e le attività di trattamento svolte dal gestore del servizio Urbano AAMPS in termini di incenerimento, di recupero energetico dalla forsu e di trattamento dei percolati.

d) definire le condizioni autorizzative sia del vecchio impianto che del nuovo durante ogni fase attuativa degli interventi per la completa delocalizzazione

3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso un programma di interventi di competenza del servizio idrico integrato per le finalità di cui all'art. 26 della l.r. 20/06, comprensivo della programmazione temporale della loro esecuzione.

### **Art. 3 - Quadro conoscitivo ambientale**

1. Le parti assumono come quadro conoscitivo ambientale di riferimento i seguenti documenti:

a) Piano di Ambito di AIT e il relativo Piano stralcio ai sensi della delibera del 22 luglio 2016, n. 15;

b) Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005;

c) Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Arno n. 234 del 3 Marzo 2016 e approvato con d.p.c.m. 27 Ottobre 2016;

d) Piano regolatore del porto di Livorno approvato con DCR della Toscana del 25 marzo 2015 n. 36;

e) Piano strutturale ed il Regolamento urbanistico del Comune di Livorno così come variati con delibera del Consiglio comunale n.5 del 07/04/2019.

### **Art. 4 - Programma degli Interventi**

*1. Interventi per il superamento delle attuali criticità depurative -FASE 1:*

- **nuovo impianto di depurazione in località Paduletta** di potenzialità complessiva di almeno 30.000 abitanti equivalenti idoneo al superamento delle criticità depurative in essere di Livorno,;

- **collegamenti idraulici e fognari** tra il nuovo depuratore, il depuratore industriale Paduletta e l'esistente impianto di trattamento fanghi ITF ( digestori anaerobici) ubicato in via dell'Artigianato al Picchianti;

- **realizzazione di una serie opere presso il vecchio impianto "Rivellino"** necessarie al superamento delle prescrizioni e raccomandazioni di compatibilità ambientale rilasciate nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia di Livorno con AD n° 5 del 22/01/2014, in particolare quelle di mitigazione degli impatti ambientali di tipo odorigeno (VIA postuma secondo LR 10/10), al netto dello stralcio delle opere per superare il gap depurativo da 15.000 AE;

## *2. Interventi per la completa delocalizzazione della linea acque di Livorno-FASE 2:*

- completa dismissione dell'impianto Rivellino liberando il centro storico cittadino con conseguente riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di nuove linee acque in località Paduletta per una capacità depurativa complessiva, civile e industriale, pari a circa 260.000 a.e.;

## *3. Trasferimento della linea fanghi-FASE 3:*

- trasferimento presso il nuovo depuratore di Paduletta di tutta la linea fanghi attualmente gestita presso la località Picchianti adiacente all'inceneritore cittadino.

### **Art. 5 - Scadenze, impegni e riparto delle risorse**

1. Per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 4, comma 1, il cui costo complessivo è stimato pari a € 6.029.283,42, sono fissate le scadenze temporali riportate nell'Allegato 2 al presente Accordo e risulta finanziato come di seguito:

- Tariffa del SII per complessivi € 4.435.544,42
- Fondi Regionali pari a complessivi € 1.593.739,00 relativi a fondi PAR FSC 2007/2013 come de-programmati da DGRT n. 752 del 28/07/2015;

2. Per la realizzazione degli interventi, di cui al comma 2 dell'art.4, il cui costo complessivo è stimato pari a **25.000.000,00 €** si rimanda ad ulteriore strumento di programmazione non figurando attualmente disponibili le necessarie risorse.

3. Per la realizzazione degli interventi configurati dall'art.4 comma 3, il cui ammontare è stimato pari a **7.000.000,00 €** si rinvia a ulteriore strumento di programmazione non figurando attualmente disponibili le necessarie risorse.

### **Art. 6 - Impegni dei soggetti firmatari**

1. La Regione Toscana si impegna a:

- a) assicurare il funzionamento del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8;

b) coordinare e monitorare, nell'ambito delle attività del Collegio di Vigilanza lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma.

2. La struttura regionale competente si impegna a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art.11 del presente accordo;

3. L'A.I.T. si impegna a:

a) adeguare i propri strumenti di programmazione di Ambito per il completamento del programma degli interventi sugli scarichi per dare piena attuazione al regolamento regionale;

b) assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati alla competente struttura regionale;

c) assicurare, nella elaborazione delle tariffe di riferimento, la copertura del mutuo eventualmente contratto dal Comune di Livorno per l'acquisto dell'area destinata alla realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo.

4. Il Comune di Livorno si impegna a:

a) procedere celermente alle modifiche e integrazioni degli strumenti urbanistici e ad attivare le procedure espropriative che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle OO.PP. (che riguardano porzioni di terreni confinanti con il lotto di proprietà dell'Autorità Portuale che il Comune intende acquistare e che si riferiscono alle Fasi 2 e 3 del progetto di delocalizzazione), ad esclusione di quelle relative al SII per le quali è competente ASA S.p.A. in forza della vigente Convenzione di Affidamento del Servizio;

b) rilasciare con tempestività ogni autorizzazione, nulla osta o quant'altro si renda necessario per la più celere realizzazione degli interventi.

c) attuare politiche di risparmio idrico e a intraprendere iniziative di indirizzo all'uso obbligatorio dell'acquedotto pubblico, sia potabile che

industriale, nonché all'obbligo di allaccio al sistema di fognatura e depurazione centralizzato in alternativa a soluzioni di auto-provvigionamento e auto-depurazione dei reflui, allo scopo richiedendo anche un contributo economico alla realizzazione delle nuove infrastrutture pubbliche, mediante specifiche convezioni con i soggetti privati interessati.

5. L'Autorità Portuale di Livorno si impegna a:

a) procedere celermente alle modifiche agli strumenti regolatori di propria pertinenza e ad attivare le procedure necessarie per la cessione dell'area a favore del Comune di Livorno da destinare alla realizzazione delle OO.PP. come meglio identificata nel complesso che risulta censito al Catasto Terreni nel foglio 5 con la particella 221: categoria Ente Urbano; ed al Catasto Fabbricati nel Foglio 5 con la particella 221 priva di subalterno: categoria D/1 e Rendita Catastale € 17.700,00 ove il progetto individua la costruzione della nuova piattaforma di depurazione (FASE 1) ;

b) rilasciare con tempestività ogni autorizzazione, nulla osta o quant'altro si renda necessario per la più celere realizzazione degli interventi;

c) attuare politiche di risparmio idrico e ad intraprendere iniziative di indirizzo all'uso obbligatorio dell'acquedotto pubblico, sia potabile che industriale, nonché all'obbligo di allaccio al sistema di fognatura e depurazione centralizzato in alternativa a soluzioni di auto-provvigionamento e auto-depurazione dei reflui, allo scopo richiedendo anche un contributo economico alla realizzazione delle nuove infrastrutture pubbliche, mediante specifiche convezioni con i soggetti privati interessati.

6. ASA S.p.A. si impegna a:

a) svolgere il ruolo del soggetto attuatore degli interventi del Servizio Idrico Integrato previsti nel presente Accordo di Programma nel rispetto del cronoprogramma Allegato 2 al presente Accordo e a rivestire il ruolo di gestore di tutte le nuove infrastrutture pubbliche per tale servizio realizzate.

b) comunicare tempestivamente lo stato di avanzamento degli interventi ad AIT nonché a comunicare ai componenti del Collegio di Vigilanza di cui all'art.8 del presente Accordo qualunque problematica intercorra e che possa essere di intralcio, ritardo o inadempimento del rispetto del cronoprogramma degli interventi di cui all'Allegato 2 al presente Accordo;

c) avviare le indagini conoscitive e le procedure necessarie per l'acquisizione delle aree che consentiranno la completa delocalizzazione dell'impianto di depurazione;

d) rimborsare annualmente al Comune di Livorno gli importi corrispondenti alle rate del mutuo che verrà contratto per il finanziamento dell'acquisto dell'area destinata alla realizzazione delle OO.PP come sopra menzionata.

### **Art. 7 - Monitoraggio degli interventi e monitoraggio ambientale**

1. Lo stato di attuazione dell'Accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno entro il 31 marzo con le modalità previste nell'articolo 8 del presente Accordo.

2. Il monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati dall'Accordo è assicurato da ARPAT nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'Allegato 1 Parte III al D.lgs. 152/2006.

3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato da AIT sulla base delle informazioni trasmesse dal soggetto gestore.

4. Le parti si impegnano altresì a fornire con sollecitudine al responsabile dell'Accordo e/o ai sottoscrittori le informazioni richieste sullo stato di attuazione dell'Accordo.

### **Art. 8 - Collegio di Vigilanza**

1. E' costituito il Collegio di Vigilanza, composto dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana o suo delegato, che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Livorno o da suo delegato; dal Direttore di AIT o da suo delegato, dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale o da suo delegato. Al collegio di vigilanza partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti e il responsabile del Settore regionale Autorizzazioni o loro delegati. Alle sedute del Collegio di vigilanza possono altresì partecipare anche rappresentanti del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato responsabile degli interventi, senza diritto di voto.

2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sul puntuale adempimento dell'Accordo sulla base del monitoraggio degli interventi di cui all'art.7;

b) approva l'aggiornamento della ricognizione di cui all'art.3;

c) nel caso dal monitoraggio di cui all'art.7 si manifestasse la non conformità degli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, attiva le procedure di cui al comma 8 dell'art. 34 octies della l.r. 40/2009;

d) chiede, ove necessario, documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convoca i funzionari ed i rappresentanti, dispone ispezioni;

e) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'accordo;

f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo.

### **Art. 9 - Responsabile dell'attuazione dell'accordo**

1. E' individuato, quale funzionario responsabile dell'Accordo di programma, il responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana;

2. Il responsabile dell'attuazione dall'accordo ha il compito di:

a) svolgere le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvedere alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;

b) mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli enti e delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 10, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;

d) segnalare al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo e in ogni caso:

- scostamenti temporali superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;

- mancata indicazione di incrementi di costi sostenuti per gli interventi in un periodo uguale o superiore ai 12 mesi.

e) nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, invitare il soggetto a cui è riconducibile tale ritardo, inerzia o inadempimento a far conoscere, entro un termine stabilito, le iniziative assunte per il superamento delle criticità e i risultati conseguiti nonché a segnalare al Collegio di Vigilanza il perdurare dell'inadempienza, ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 11;

f) acquisire e coordinare le informazioni fornite dai soggetti sottoscrittori relative all'attuazione del presente accordo da trasmettere periodicamente al Collegio di Vigilanza;

g) fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma;

h) monitorare lo stato di attuazione dell'accordo sulla base delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 7.

### **Art. 10 - Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)**

1. Il soggetto attuatore di interventi, come individuati negli allegati nomina un responsabile degli interventi stessi.

2. Il Responsabile degli interventi svolge i seguenti compiti:

a) pianificazione del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso una precisa articolazione di tempi, fasi e modalità di realizzazione delle attività;

b) presidio, coordinamento e monitoraggio dell'attivazione e della messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;

c) monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti, nonché segnalazione tempestiva al Responsabile dell'accordo di eventuali ritardi e/o criticità tecnico-amministrative nell'attuazione; d) aggiornamento monitoraggio degli interventi cofinanziati e aggiornamento semestrale mediante l'inserimento dei dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento "MONITOSCANA";

e) trasmissione al Responsabile dell'Accordo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e delle azioni di verifica svolte, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'Accordo, nonché dell'indicazione di eventuali criticità amministrative, finanziarie o tecniche per la realizzazione degli interventi e della proposta di azioni correttive.

### **Art. 11 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo e inadempimento**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva eventualmente emerse dalla verifica e dal monitoraggio da parte dei responsabili di tali funzioni, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli obblighi a carico del Gestore del SII previsti dal presente accordo di programma, con specifico riferimento all'attuazione degli interventi, il Collegio di Vigilanza richiede all'AIT di esercitare le funzioni e i poteri necessari, ivi compresi i poteri sostitutivi di cui all'art 23 della l.r. 69/2011. Ove l'AIT non intervenga, la Regione Toscana, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art.26, comma 2 della l.r. 69/2011.

3 Fermo restando quanto previsto al comma 2, nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento da parte degli altri soggetti sottoscrittori, il Responsabile dell'accordo, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato dal Responsabile dell'accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti. Nel perdurare dell'inadempienza, il Collegio di vigilanza attiva i poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'art. 34 octies della l.r. 40/2009.

4. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento ivi previsto, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

## **Art. 12 - Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogramma Allegato 2 al presente accordo, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e di monitoraggio ex post.

2. A seguito della sua sottoscrizione, l'Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, commi 2 e 3 della

l.r. 40/2009. L'accordo produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 septies, comma 1 della l.r. 40/2009.

### **Articolo 13 - Modifiche ed Integrazioni**

1. Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto, da formalizzare nella stipula di apposito atto modificativo e/o integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, saranno approvate, dal Collegio di vigilanza senza che ciò determini variazioni al contenuto del presente Accordo.

3. Fatte salve le disposizioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche e di approvazione dei relativi progetti le parti definiscono, ai fini del presente accordo, quali variazioni non sostanziali:

a) modifiche del cronoprogramma di realizzazione che non incidono sulla data di conclusione dell'intervento;

b) modifiche progettuali nelle quali non si registrino modifiche qualitative delle acque reflue scaricate.

### **Art.14 - Autorizzazioni transitorie agli scarichi**

Il settore competente alle autorizzazioni ambientali della Regione Toscana, con atti separati ma tra loro correlati ed armonizzati, relativamente alla realizzazione della delocalizzazione delle varie sezioni dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, disciplinerà le fasi transitorie nel rispetto delle prescrizioni della VIA e delle condizioni dell'autorizzazione unica ambientale allo scarico vigente del vecchio impianto.

Il presente accordo di programma costituisce variante delle previsioni del Piano Stralcio vigente approvato con Delibera Assembleare AIT n. 6/2018 ai sensi della Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5, derogando l'obbligo temporale di adeguamento del depuratore di Livorno, inizialmente fissato al 31/12/2019 e posticipandolo al 31/12/2022.

La deroga sul limite del parametro Nitrati, attualmente concessa sull'autorizzazione allo scarico del vecchio impianto dovrà essere mantenuta in essere fino alla completa delocalizzazione del depuratore (FASE 2), correlandola nella fase transitoria all'atteso miglioramento della capacità di trattamento del Rivellino con un minor carico idraulico incidente e soprattutto con un minor apporto del carico inquinante degli scarichi industriali dell'area dei quartieri Nord e delle acque di ritorno dalla linea fanghi ITF che saranno convogliati sin da subito al nuovo depuratore da 30.000 ab. eq in località Paduletta (FASE 1).

**ALLEGATI:**

**Allegato 1 : Relazione Delocalizzazione del Depuratore di Livorno**

**Allegato 2 : Cronoprogramma**

Letto, approvato e sottoscritto